SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1090)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIERACCINI, ARFÈ, BLOISE, CIPELLINI, ZUCCALÀ, VIGNOLA, AVEZZANO COMES, CATELLANI, CAVEZZALI, COLOMBO, LEPRE, MINNOCCI, TORTORA e STIRATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 1973

Nuova disciplina delle attività musicali

ONOREVOLI SENATORI. — L'esigenza di dare alla musica un nuovo ed organico ordinamento meglio rispondente al carattere di servizio sociale che essa è venuta assumendo in questi anni è alla base dell'iniziativa legislativa che abbiamo assunto con la presentazione del presente disegno di legge.

Gli anni andati sono stati caratterizzati dall'avvio di un processo di espansione nel consumo di cultura musicale, dall'allargamento della base sociale dei partecipanti agli eventi musicali. E questo si è avuto pur nel permanere di una situazione generalizzata di analfabetismo musicale, conseguente alla mancata introduzione dell'educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado, un fatto ormai esclusivo del nostro e di qualche altro Paese.

Tale processo di espansione è stato reso possibile dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, alla quale deve darsi atto di avere aperto una nuova prospettiva alle attività musicali. Ma il processo di espansione ricordato doveva ben presto mettere in crisi le strutture esistenti, soprattutto quelle maggiori, quali gli Enti autonomi lirici, ancora ancorate ad un modello ottocentesco d'organizzazione e quindi non certo in condizione di assorbire positivamente un processo di allargamento del pubblico e della sua composizione sociale. Da qui la richiesta generalizzata di una riforma delle strutture al servizio della cultura musicale che è venuta dai fruitori della musica, dall'associazionismo culturale e dai lavoratori dello spettacolo. Anche il Parlamento ed il Governo discutendo i bilanci del Ministero del turismo e dello spettacolo di questi ultimi anni hanno posto l'accento sulla necessità di questa riforma.

Nasce da questa larghissima presa di coscienza di una esigenza riformatrice non più dilazionabile questo disegno di legge col quale si indicano le linee fondamentali di una riforma, ponendosi nel contempo come punto di riferimento per quanti vogliono realmente cambiare le cose, aprendo alle attività musicali nuovi ed impegnativi orizzonti, fra i quali quello di assolvere oggi ad una attività sostitutiva della scuola nel campo dell'educazione e dell'insegnamento musicale. Ciò comporterà indubbiamente anche un onere di spesa maggiore rispetto a quello attuale, ma, nella dimensione nuova di servizio sociale che alle attività musicali dovrà essere riconosciuta, questa maggiore spesa pienamente si giustifica.

Per la spinta delle masse popolari e per l'azione in Parlamento e nel Governo dei socialisti, in questi anni la spesa sociale pubblica è andata espandendosi, soprattutto in settori di generalizzato interesse quale quello della pubblica istruzione, della previdenza, della sanità e dell'assistenza. Nella stessa direzione riteniamo oggi ci si debba muovere anche per la cultura, per la quale nel 1970 sono stati spesi 161,2 miliardi pari all'1,5, dell'intera spesa sociale pubblica con un incremento nel decennio 1961-1970 di 112 miliardi di lire pari all'1,7 per cento.

Dalla lettura dei dati sovraesposti non si può non concludere che la spesa sociale per le attività culturali deve essere aumentata, che il rapporto con quelle destinate alla istruzione va corretto, perchè non si può garantire il diritto all'apprendimento scolastico se parimenti non si creano condizioni perchè dopo la scuola sia garantito il diritto all'aggiornamento culturale, attraverso attività specifiche, il cui costo sociale non può essere — come oggi è — così sperequato rispetto all'istruzione. Ecco perchè noi crediamo che spendere 70 miliardi ogni anno per finanziare le attività musicali esistenti e promuoverne di nuove costituisce un minimo di spesa sotto il quale non è possibile andare. Certo questo esige contemporaneamente l'attuazione della riforma che valga a rendere interamente produttiva questa spesa. Tale riforma dovrà avere tre momenti portanti: il riconoscimento del valore e del carattere sociale delle attività musicali, la loro regionalizzazione ed il coordinamento con la politica generale di piano dello Stato. Questi momenti il disegno di legge socialista richiama quando indica nelle finalità della legge quella di garantire la fruizione della musica « bene culturale che appartiene alla collettività » promuovendo l'educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado, incentivando la produzione musicale e la ricerca sperimentale ed attivando il patrimonio musicale di ogni tempo e fa obbligo allo Stato di intervenire con idonei provvedimenti e delegando, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, proprie funzioni amministrative alle Regioni (articolo 1) e quando afferma che per il raggiungimento delle finalità della legge, nel quadro della programmazione economica nazionale, il Governo presenta al Parlamento il piano quinquennale delle attività musicali (articolo 2). I princìpi informatori di questo piano saranno democratici nelle finalità e nel processo formativo, risultando da una sintesi dei vari piani regionali, alla cui formazione concorreranno tutte le componenti necessarie per una gestione sociale dei servizi e delle attività musicali (potere politico ed amministrativo — lavoratori ed operatori della musica — associazionismo di massa) garantendo una risposta non burocratica nè autoritaria, non corporativa nè settoriale ai problemi che la comunità verrà ponendo nel campo della musica (articoli 3, 4, 6 e 7).

Alla realizzazione del piano, che avrà ai diversi livelli regionale e nazionale, una periodicità quinquennale saranno chiamate le Regioni, le Provincie, i Comuni, le Società concertistiche, corali, bandistiche e le associazioni di cultura musicale, le associazioni culturali e ricreative di massa, i complessi autogestiti dei lavoratori della musica (articolo 15).

Le Regioni, le Provincie ed i Comuni potranno poi, singolarmente od associandosi fra loro, promuovere la formazione dei centri di produzione unidisciplinari, polidisciplinari ed interdisciplinari (con altre espressioni della cultura, dell'arte e dello spettacolo) dotati di propri organici artistici, amministrativi e tecnici. Tali centri di produzione, che potranno anche essere interregionali, dovranno rappresentare la nuova strut-

tura produttiva e distributiva delle attività musicali, ma non l'esclusiva, affiancandosi ed integrandosi con essa la ricca ed insostituibile rete delle società musicali private, dell'associazionismo culturale di massa e dei complessi autogestiti (articoli 11, 12 e 15).

Strettamente correlati con l'iniziativa dei centri vi sono altri tre momenti, che la legge prevede: la ricerca sperimentale, la formazione professionale e l'edilizia. La produzione musicale e la ricerca sperimentale costituiscono una delle finalità della legge: ad essa deve essere riservata una quota parte del fondo nazionale e dei fondi regionali (in ogni regione si dovrà costituire un centro autogestito dai musicisti e garantire per un mese almeno ogni anno l'uso dell'apparato dei centri di produzione musicale - articoli 4, n. 3), 7, 13 e 18).

Lo stesso vale per la formazione professionale, di cui si prevede la costituzione di un centro i cui oneri di finanziamento saranno a totale carico della Regione (articolo 18).

In considerazione poi che da quasi un secolo non si costruiscono più nuove sale teatrali e una cultura teatrale ha bisogno di propri ambienti per esprimersi (soprattutto quella contemporanea) si è ritenuto non più oltre dilazionabile l'affrontare il problema in termini che sono alternativi rispetto alla linea fin qui seguita di riadattamento di vecchi teatri del '700 o dell' '800 (una funzione questa più pertinente a quanti si occupano della salvaguardia del patrimonio monumentale) per dare spazio ad un programma di architetture per la cultura del nostro tempo. Non più soltanto sale teatrali isolate dal restante contesto culturale (biblioteche, musei, cinema d'*essai*, eccetera) ma integrate con questo. A questo compito si dovrà attendere con specifiche società finanziarie pubbliche a base regionale (articolo 20).

Una particolare attenzione il disegno di legge dedica alla attività musicale nelle scuole. Questa discende dal permanere di un rapporto assenteistico fra scuola e musica. La educazione musicale nelle scuole si pone infatti ancora oggi come una realtà da conquistare. Un disegno di legge per il riordinamento delle attività musicali non può ignorare la scuola. Da qui la creazione di un organismo da preporre alle attività musicali nelle scuole ed una articolazione di queste in termini sostitutivi oggi, integrativi domani dell'educazione musicale (articoli 16 e 17).

Il disegno di legge poi disciplina in modo nuovo anche la diffusione della cultura musicale all'estero, preoccupandosi di garantire, in questo processo di diffusione, la produzione contemporanea (articolo 19).

Le questioni del collocamento, che costituiscono ancora oggi, motivi di giustificata preoccupazione da parte dei lavoratori per l'assoluta inefficienza dei servizi predisposti, trovano una risposta attraverso l'affidamento del controllo nella gestione del servizio ai lavoratori dello spettacolo, ai musicisti e agli operatori musicali (articolo 21).

Il disegno di legge poi innova anche in materia di durata del mandato nelle Commissioni preposte al coordinamento delle attività musicali (cinque anni) e della pubblicità delle sedute (articoli 3, 6 e 8).

Una particolare attenzione è infine riservata alle disposizioni finali e transitorie, con le quali si determina lo scioglimento degli organi degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, prevedendo nel contempo la nomina di organi provvisori di gestione, si regolamenta il passaggio dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato con sosta stagionale degli Enti lirici alle dipendenze dei centri di produzione, si estendono talune norme transitorie ai teatri di tradizione ed alle istituzioni concertistiche orchestrali a gestione pubblica e aventi organici artistici stabili, si prevede la costituzione delle commissioni nazionali e regionali entro due mesi dall'entrata in vigore della legge e si precisano i criteri di prima applicazione della stessa (articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27).

Il problema del finanziamento iniziale è affrontato nelle stesse disposizioni finali, all'articolo 26, quando si indica l'onere a carico dello Stato per gli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975 in 70 miliardi di lire per ciascun esercizio, dei quali 15 miliardi destinati a finanziare le attività musicali nelle

Regioni ove non saranno operanti i centri di produzione, la programmazione promozionale e nelle scuole, le attività di ricerca e sperimentali. È importante sottolineare come con questa indicazione di spesa non si vada oltre il costo attuale per il sovvenzionamento delle attività musicali accertato in 50 miliardi di lire e questo impegno si superi solo per aprire nuove aree territoriali, ad attività promozionali e di ricerca sperimentale che altrimenti ancora si vedrebbero costrette a segnare il passo. Il disegno di legge, poi, gioverà ricordarlo, parla esplicitamente di finanziamento e non di sovvenzione, delle attività musicali proprio perchè la musica assumendo la dimensione di un servizio sociale non può più essere semplicemente sovvenzionata (il che presuppone come sempre un valore complementare e non fondamentale di una attività culturale) ma finanziata, così come si finanziano tutte le attività sociali dello Stato.

La politica delle riforme non si arresta alla casa, agli ospedali, alla scuola: l'uomo ha bisogno di consumare cultura e questo soprattutto va detto oggi quando il Paese è investito da ondate estremistiche che si fanno portatrici della negazione di ogni valore culturale. La democrazia si difende anche e soprattutto facendo partecipare, fino a farli divenire creatori di una nuova cultura, i lavoratori, che i ceti sociali dominanti hanno fin qui tenuto lontano dalle attività culturali. Questo disegno di legge si inquadra così nell'impegno rinnovatore della società che i socialisti portano avanti con tenacia e per l'affermazione del quale esistono nel Paese e in Parlamento le forze necessarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Finalità della legge*)

La musica è un bene culturale che appartiene alla collettività: lo Stato ne garantisce la partecipazione promuovendo l'educazione musicale nelle scuole, incentivando la produzione musicale contemporanea e la ricerca sperimentale, conservando ed attivando il patrimonio musicale di ogni tempo.

Le attività musicali sono un servizio sociale, alla cui realizzazione lo Stato interviene con idonei provvedimenti e delegando, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, proprie funzioni amministrative alle Regioni, secondo quanto previsto dalla presente legge.

Art. 2.

(*Programmazione delle attività musicali e fondo nazionale di finaziamento*)

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, nel quadro della programmazione economica nazionale, il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per le attività musicali, presenta ogni cinque anni il piano delle attività musicali.

Tale piano è predisposto sulla base delle linee generali di ciascun piano regionale e contiene l'indicazione delle spese di competenza dello Stato costituenti il fondo nazionale per il finanziamento delle attività musicali. Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede a trasmettere, con eventuali proprie osservazioni, il progetto del piano e il relativo impegno di spesa dello Stato al Comitato interministeriale per la programmazione economica sottoponendolo successivamente, con il parere di questo, all'esame e alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il piano quinquennale, il relativo fondo nazionale gravante sul bilancio dello Stato e le quote del fondo assegnate a ciascuna Regione sono approvate con legge.

Art. 3.

(Commissione nazionale per la programmazione delle attività musicali)

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituita la Commissione nazionale per la programmazione delle attività musicali.

Essa è composta da:

a) il Ministro del turismo e dello spettacolo, o da un Sottosegretario delegato, che la presiede;

b) un Sottosegretario del Ministero della pubblica istruzione;

c) il direttore generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo;

d) due esperti, scelti tra quanti operano nella cultura musicale, designati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

e) cinque rappresentanti delle Regioni a statuto speciale ed ordinario, designati dal consiglio dei presidenti delle assemblee o consigli regionali;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori dello spettacolo, designati dalle stesse;

g) due rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei musicisti, designati dalle stesse;

h) un rappresentante della scuola, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

i) cinque rappresentanti delle Associazioni nazionali degli operatori musicali, designati dalle stesse;

l) due rappresentanti delle Associazioni culturali e ricreative di massa, designati dalle stesse;

m) un rappresentante della radiotelevisione, designato dal Consiglio di amministrazione della RAI-TV;

n) un musicologo, designato dalla Commissione nazionale per la programmazione delle attività musicali.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e dura in carica cinque anni.

È convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo ordinariamente cinque volte all'anno, ed ogniqualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.

La Commissione, al fine di una migliore realizzazione delle proprie attribuzioni, organizza i propri lavori in sottocommissioni, le cui conclusioni saranno rimesse all'esame e al voto della Commissione.

Entro il termine massimo di tre mesi dal suo insediamento, la Commissione predispone il proprio regolamento che diviene esecutivo con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Le spese di funzionamento della Commissione e delle sottocommissioni gravano sul fondo nazionale.

Art. 4.

(Attribuzioni della Commissione nazionale per la programmazione delle attività musicali)

La Commissione nazionale per la programmazione delle attività musicali ha le seguenti attribuzioni:

1) esaminare le linee generali di ciascun piano regionale ed i relativi progetti finanziari, assicurandone il coordinamento anche in riferimento alle attribuzioni di cui ai punti 2) e 3);

2) determinare le linee generali di ogni piano quinquennale ed il relativo impegno di spesa dello Stato;

3) determinare le ripartizioni fra le Regioni della quota a ciascuna spettante del fondo nazionale, riservandone una parte non inferiore al 20 per cento per la promozione di attività musicali nelle Regioni prive di istituzioni musicali pubbliche, per l'educazione musicale, per l'incentivazione della produzione musicale contemporanea e l'at-

tività di ricerca sperimentale. La ripartizione sarà effettuata tenendo conto per ogni Regione della popolazione e dell'area territoriale da servire, del reddito complessivo della popolazione considerato in un rapporto inversamente proporzionale a quello medio nazionale, dell'indice di depressione nello sviluppo delle attività musicali rispetto alla situazione sociale e culturale della Regione;

4) convocare annualmente la conferenza delle Commissioni regionali per la programmazione delle attività musicali per l'esame delle attività musicali, per l'esame della politica di promozione e di sviluppo delle attività musicali, con eventuale aggiornamento degli impegni annuali di attuazione del piano quinquennale, per promuovere e sviluppare accordi ed intese per l'effettuazione di programmi di attività musicali a raggio interregionale e pluriregionale, eventualmente estesi a tutto il territorio nazionale;

5) assicurare il coordinamento fra le attività musicali previste dal piano quinquennale e quelle svolte dalla RAI-TV;

6) coordinare le attività musicali integrative o sostitutive dell'educazione musicale nelle scuole, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione;

7) predisporre il piano poliennale per la diffusione della cultura musicale italiana all'estero, tenendo conto anche delle zone di emigrazione, assegnando ad esso il necessario finanziamento che graverà sul fondo nazionale;

8) predisporre una relazione annuale sullo stato dell'educazione e delle attività musicali da trasmettere al Parlamento entro il 30 giugno dell'anno successivo cui si fa riferimento;

9) esaminare e pronunciarsi sui problemi dell'educazione e delle attività musicali ad essa rimessi dal Parlamento, dal Governo, dalle Commissioni regionali per la programmazione delle attività musicali;

10) formulare proposte sull'organizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo per quanto concerne i servizi musicali e dello spettacolo.

Art. 5.

(*Erogazione dal fondo nazionale per il finanziamento delle attività musicali*)

Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede ad erogare entro il 15 gennaio dell'anno finanziario cui si riferisce la quota del fondo nazionale assegnata a ciascuna Regione.

Art. 6.

(*Commissioni regionali per la programmazione delle attività musicali*)

Presso ogni amministrazione regionale è istituita una commissione regionale per la programmazione delle attività musicali. Essa è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o da un assessore delegato, che la presiede;

b) tre consiglieri regionali, dei quali uno indicato dalle minoranze, designati dall'assemblea o consiglio regionale;

c) un rappresentante per ciascuna provincia, designato dal Consiglio provinciale, e preferibilmente scelto fra coloro che operano nel campo della cultura e delle arti;

d) i rappresentanti dei Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti in ragione di uno ogni milione di abitanti o frazione superiore ai 500 mila, designati dall'ANCI regionale e preferibilmente scelti fra coloro che operano nel campo della cultura e delle arti;

e) i rappresentanti dei Comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti in ragione di uno ogni 500 mila abitanti o frazione superiore ai 250 mila, designati dall'ANCI regionale, e preferibilmente scelti fra coloro che operano nel campo della cultura e delle arti;

f) due rappresentanti delle Università aventi sede nella regione, designati dall'assemblea dei Rettori;

g) un rappresentante delle scuole medie di secondo grado aventi sede nella regione,

designato dal Provveditore regionale agli studi;

h) un rappresentante delle scuole dell'obbligo (elementare e media) aventi sede nella Regione designato dal Provveditore regionale agli studi e preferibilmente scelto tra i docenti di materie musicali;

i) quattro rappresentanti dei Conservatori di musica e istituti musicali pareggiati aventi sede nella regione, designati rispettivamente due dagli insegnanti e due dagli studenti per mezzo di separate assemblee dei delegati di ogni singolo conservatorio od istituto musicale;

l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori dello spettacolo, designati dai corrispondenti organismi regionali;

m) due rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei musicisti, designati dai corrispondenti organismi regionali;

n) tre rappresentanti delle associazioni nazionali degli operatori musicali, designati dai corrispondenti organismi regionali;

o) due rappresentanti delle Associazioni nazionali culturali e ricreative di massa, designati dai corrispondenti organismi regionali;

p) un rappresentante della sede della RAI-TV esistente nella Regione;

q) un esperto designato dalla Commissione regionale per la programmazione delle attività musicali e scelto fra quanti operano nel campo del teatro e della cultura musicale.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Dura in carica 5 anni, ed i suoi membri, con la sola esclusione del Presidente della Giunta regionale, non sono immediatamente rieleggibili. I membri, di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), decadono automaticamente dal mandato nel caso in cui vengano meno le condizioni per le quali furono designati.

La Commissione è convocata dal Presidente della Giunta regionale ordinariamente 5 volte all'anno, e ogniqualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più

uno dei suoi componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

La Commissione, al fine di una migliore realizzazione delle proprie attribuzioni, organizza i propri lavori in sottocommissioni, le cui conclusioni saranno rimesse all'esame ed al voto della Commissione. Entro il termine massimo di tre mesi dal suo insediamento la Commissione predispone il proprio regolamento che diviene esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Le spese di funzionamento della Commissione e delle sottocommissioni gravano sul fondo regionale per il finanziamento delle attività musicali.

Art. 7.

(*Attribuzioni delle Commissioni regionali per la programmazione delle attività musicali*)

Le Commissioni regionali per la programmazione delle attività musicali hanno le seguenti attribuzioni:

1) determinare le linee generali di ogni piano quinquennale regionale delle attività musicali ed il relativo progetto finanziario;

2) programmare le attività promozionali da ammettere al finanziamento speciale previsto dall'articolo 4, n. 3);

3) promuovere la costituzione ed avviare l'organizzazione iniziale dei centri di produzione, previsti dall'articolo 11;

4) esaminare ed approvare i bilanci preventivi e consuntivi nonchè i programmi di attività di ciascun centro di produzione;

5) assegnare a ciascun centro di produzione la quota a ciascuno spettante del fondo regionale;

6) esaminare le richieste di finanziamento, corredate dal programma di attività e dal bilancio preventivo, presentate da provincie, comuni, società concertistiche, corali e bandistiche, associazioni di cultura musicale, ricreative di massa, complessi autogestiti,

ai sensi dell'articolo 15 e determinarne l'ammontare del finanziamento;

7) promuovere la creazione, nella Regione o in concorso con le altre regioni, di un centro di documentazione, di ricerca e di sperimentazione musicale, da affidarsi in gestione a quanti operano nella cultura musicale, compositori, interpreti, musicologi, i cui oneri di finanziamento graveranno sul fondo o sui fondi regionali;

8) convocare ogni sei mesi una conferenza regionale per l'esame della politica di promozione e di sviluppo delle attività musicali, con eventuale aggiornamento degli impegni annuali di attuazione del piano quinquennale e per promuovere e sviluppare accordi ed intese di programmazione fra gli operatori musicali della Regione;

9) coordinare, d'intesa con gli Assessorati alla pubblica istruzione della Regione e degli enti locali, con le Università ed i Provveditorati agli studi, le attività musicali integrative o sostitutive dell'educazione musicale nelle scuole;

10) assicurare il coordinamento fra le attività musicali previste dal piano quinquennale e quelle svolte dalla locale sede RAI-TV;

11) predisporre una relazione annuale sullo stato della educazione e delle attività musicali nelle regioni da trasmettere all'Assemblea o Consiglio regionale entro il 30 marzo dell'anno successivo cui si fa riferimento;

12) esaminare e pronunciarsi sui problemi dell'educazione e delle attività musicali ad essa rimessi dall'Assemblea o Consiglio regionale delle Giunte regionali, provinciali e comunali;

13) formulare proposte sull'organizzazione dell'amministrazione regionale per quanto concerne i servizi musicali e dello spettacolo.

Art. 8.

(*Pubblicità degli atti*)

Gli atti relativi alle sedute delle Commissioni nazionale e regionali devono essere pubblicizzati nelle forme più ampie.

Art. 9.

(Programmi quinquennali regionali delle attività musicali e preventivi finanziari - Provvedimenti per la loro esecuzione)

Le linee generali del piano quinquennale regionale delle attività musicali ed il relativo preventivo finanziario devono essere sottoposti all'esame della Commissione nazionale entro e non oltre il 30 marzo dell'anno precedente il primo esercizio finanziario di attuazione.

La Commissione nazionale trasmette il proprio parere sui programmi quinquennali e relativi piani di finanziamento a ciascuna commissione regionale entro e non oltre il 30 giugno successivo. Se entro tale data nessun parere viene trasmesso si dovrà intendere che nessuna osservazione è stata formulata.

Entro il 30 luglio seguente, ogni Commissione regionale trasmette le linee generali del programma quinquennale delle attività musicali e il relativo piano di finanziamento unitamente al parere della Commissione nazionale, alla propria Assemblea o Consiglio regionale.

L'Assemblea o Consiglio regionale può rinviare il provvedimento con proprie osservazioni per un riesame alla Commissione regionale entro il 30 settembre. Il piano quinquennale delle attività musicali e il relativo progetto di finanziamento divengono esecutivi dopo l'approvazione dell'Assemblea o Consiglio regionale che dovrà essere data entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente il primo anno d'attuazione.

Art. 10.

(Fondo regionale per il finanziamento delle attività musicali)

Presso ogni Amministrazione regionale è istituito un fondo regionale per il finanziamento delle attività musicali.

Detto fondo è costituito:

a) dalla quota del fondo nazionale assegnata alla Regione ai sensi dell'articolo 2;

b) dai contributi della Regione;

c) dai contributi delle Provincie e dei Comuni;

d) dai contributi delle Aziende soggiorno, cura e turismo;

e) da altri eventuali contributi di enti pubblici e privati.

Le proposte relative agli oneri contributivi della Regione, delle Provincie, dei Comuni e delle Aziende di soggiorno, cura e turismo sono formulate dalla Commissione regionale per la programmazione delle attività musicali agli organi esecutivi di dette Amministrazioni che provvederanno a trasmetterle successivamente con proprio parere ai rispettivi Consigli. Detti oneri contributivi saranno riferiti ad ogni esercizio finanziario compreso nel piano quinquennale regionale.

Il Presidente della Giunta regionale provvederà ad erogare entro il 15 gennaio dell'anno cui l'esercizio finanziario si riferisce la quota del fondo regionale assegnata a ciascun centro di produzione.

Art. 11.

(*Centri di produzione*)

In ogni Regione per l'iniziativa, singola od associata, della Regione, delle Provincie e dei Comuni sono costituiti centri di produzione per promuovere e garantire al cittadino la partecipazione alla cultura musicale. L'Assemblea o Consiglio regionale, di concerto con le Provincie ed i Comuni associati, delibera le norme di funzionamento ed il regolamento di ciascun centro di produzione. Nomina l'amministratore generale, delegandone la legale rappresentanza, e su proposta di questi designa per la direzione artistica uno o più esperti nel campo della cultura musicale e del teatro.

I centri di produzione possono essere anche interregionali.

Art. 12.

(*Organici, disciplina giuridica e normativa del rapporto di lavoro, trattamento economico dei dipendenti dai centri di produzione*)

Il centro di produzione può essere unidisciplinare, polidisciplinare ed interdiscipli-

nare con altre espressioni della cultura, dell'arte e dello spettacolo. Esso è dotato di organici artistici, amministrativi e tecnici per le discipline nelle quali è chiamato ad operare.

Gli organici, la disciplina normativa ed il trattamento economico dei dipendenti dei centri di produzione sono deliberati dall'Assemblea o Consiglio regionale, in attuazione di accordi stipulati con le Organizzazioni dei lavoratori dello spettacolo, rappresentati nelle commissioni regionali.

Art. 13.

(*Attività sperimentale presso i centri di produzione*)

È fatto obbligo ad ogni centro di produzione di mettere a disposizione del Centro di documentazione, di ricerca e di sperimentazione di cui all'articolo 7, n. 7), il proprio apparato produttivo almeno un mese ogni anno.

Art. 14.

(*Oneri per la gestione dei centri di produzione*)

Gli oneri per la gestione dei centri sono coperti:

a) dalla quota parte del fondo regionale assegnato al centro;

b) dalla quota a carico di ciascun ente promotore della costituzione del centro;

c) dagli incassi;

d) da ogni altra eventuale entrata.

Art. 15.

(*Programmi di attività predisposti da Enti ed Associazioni pubbliche e private. Loro finanziamento*)

Le Provincie, i Comuni, le società concertistiche, corali, bandistiche e le associazioni di cultura musicale, le associazioni culturali e ricreative di massa, i complessi autogestiti possono predisporre nell'ambito territo-

riale della propria Regione programmi di attività, alla cui realizzazione concorrerà il fondo regionale.

Le domande di finanziamento dovranno essere inoltrate alla Commissione regionale entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello nel quale le manifestazioni si svolgeranno.

Le manifestazioni finanziate dovranno essere aperte al pubblico e concorrere al conseguimento delle finalità della presente legge e degli obiettivi del piano.

L'ammontare massimo del finanziamento sarà pari al 50 per cento della spesa.

La Commissione regionale dovrà comunicare al titolare della domanda le proprie decisioni entro il 30 novembre. In difetto provvederà il Presidente della Giunta.

Il Presidente della Giunta regionale provvede ad erogare non più tardi di sette giorni prima dell'inizio della attività ammessa a finanziamento l'ammontare della quota assegnata al titolare della domanda.

Art. 16.

(*Attività musicali nelle scuole*)

Presso ogni Commissione regionale è istituita una sezione speciale per le attività musicali nelle scuole.

Essa è composta di 12 membri; sei rappresentanti della scuola designati dall'Assessore regionale della pubblica istruzione che la presiede, e sei rappresentanti, tre dei quali musicisti, della Commissione regionale designati dalla stessa e scelti anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 17.

(*Attribuzioni della Sezione speciale per le attività musicali nelle scuole*)

La Sezione speciale per le attività musicali nelle scuole ha le seguenti attribuzioni:

a) programmare corsi di cultura musicale nelle scuole;

b) organizzare corsi di insegnamento pratico degli strumenti musicali nelle scuole;

c) promuovere la formazione di complessi strumentali e corali nelle scuole;

d) promuovere manifestazioni musicali per gli insegnanti e gli studenti;

e) favorire con ogni mezzo la diffusione della cultura musicale nelle scuole.

La Sezione propone annualmente alla Commissione regionale per la programmazione delle attività musicali il proprio piano di lavoro indicandone anche la spesa.

Il piano di lavoro approvato sarà finanziato per la metà dal « fondo regionale » e per l'altra metà dal Ministero della pubblica istruzione con i fondi destinati ai sussidi audiovisivi.

La Sezione per la realizzazione dei programmi predisposti si avvarrà della collaborazione artistica e tecnica dei Conservatori di musica, degli Istituti e licei musicali a gestione pubblica, dei Centri di produzione e del Centro di documentazione, di ricerca e di sperimentazione.

Art. 18.

(*Centri per la formazione professionale*)

In ogni regione è costituito un Centro per la formazione professionale dei lavoratori dello spettacolo.

Lo statuto, i corsi di insegnamento, l'organico degli insegnanti e dei dipendenti amministrativi e tecnici sono disciplinati con una legge regionale.

La Regione assume a proprio carico gli oneri del suo funzionamento.

Più Amministrazioni regionali potranno concorrere alla costituzione di un centro interregionale; in questo caso gli adempimenti previsti al comma precedente saranno assolti da tutte le Regioni partecipanti.

L'attività di ogni centro sarà coordinata con quella del centro di documentazione, di ricerca e di sperimentazione previsto dall'articolo 7, n. 7).

Art. 19.

(*Diffusione della cultura musicale nazionale all'estero*)

La Commissione nazionale per la programmazione delle attività musicali predispone il piano quinquennale di diffusione della cultura musicale nazionale all'estero, tenendo anche conto delle zone di emigrazione.

Detto piano è trasmesso al Ministero degli affari esteri per l'attuazione dei provvedimenti di competenza.

La realizzazione del piano è affidato ai centri di produzione, ai complessi autogestiti e a singoli interpreti solisti. Quelli fra questi che intendono parteciparvi debbono provvedere ad inoltrare alla Commissione nazionale, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del piano, le proposte di programma ed il relativo preventivo di spesa.

La Commissione nazionale si pronuncia sui programmi e sui preventivi entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del piano. Nel corso di ogni programmazione annuale almeno il 15 per cento delle composizioni dovrà essere stato dato in prima esecuzione negli ultimi 20 anni precedenti il piano.

I programmi prescelti saranno finanziati fino alla concorrenza massima dell'80 per cento della spesa preventivata. L'onere di tale spesa graverà sul fondo nazionale.

Art. 20.

(*Centri di diffusione della cultura*)

Per realizzare le condizioni che rendano possibile la massima comunicazione culturale ogni amministrazione regionale integrerà il sistema formativo ordinario esistente (teatri, auditorium, cinema d'*essai*, cineteche, biblioteche, musei, eccetera) con un sistema adeguato di centri culturali.

Per la costruzione delle nuove sedi da destinare a centri di diffusione della cultura saranno promosse in ogni Regione società finanziarie con la partecipazione delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo.

Tali società potranno anche essere interregionali.

L'iniziativa della istituzione della società finanziaria spetta all'Assemblea o Consiglio regionale, su proposta della Giunta, che ne determina l'ordinamento e l'attività secondo le forme previste dalle leggi disciplinanti la materia.

Art. 21.

(*Collocamento*)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un Ufficio di coordinamento per la piena occupazione dei lavoratori della musica alle dipendenze del quale sono istituiti in ogni Regione Uffici regionali per la piena occupazione dei lavoratori della musica, con i seguenti compiti:

a) tenere aggiornate le liste dei lavoratori della musica, cittadini italiani o residenti stabilmente in Italia da almeno 5 anni; distinte per specializzazione con l'indicazione della relativa disponibilità;

b) agevolare la piena occupazione dei lavoratori della musica, fornendo ogni assistenza utile per il migliore esito delle scritture;

c) rilasciare il nulla-osta di avviamento al lavoro.

È ammessa la richiesta nominativa.

L'ufficio di coordinamento e gli uffici regionali si avvalgono per la loro gestione di un Comitato composto da rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo, dei musicisti e degli operatori musicali, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali ed associazioni, sia in sede nazionale che regionale.

Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, detta le norme di funzionamento dell'Ufficio di coordinamento e degli uffici regionali per la piena occupazione dei lavoratori della musica, ivi compresi i Comitati di gestione.

Gli oneri relativi al funzionamento di detti Uffici sono da imputarsi al bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 22.

(Scioglimento degli organi degli Enti autonomi lirici ed Istituzioni concertistiche assimilate. Nomina di organi provvisori di gestione e di direzione amministrativa ed artistica)

Con effetto dal sesto mese dall'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli Enti autonomi lirici e le Istituzioni concertistiche assimilate.

Entro lo stesso termine il Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione regionale per le attività musicali, delibera con proprio decreto la trasformazione dei soppressi Enti autonomi lirici ed Istituzioni concertistiche assimilate esistenti nella Regione in centri di produzione e nomina per la gestione provvisoria un amministratore generale, determinandone le specifiche attribuzioni.

La gestione provvisoria cesserà automaticamente entro il termine massimo di sei mesi.

I beni patrimoniali degli Enti e delle Istituzioni di cui al primo comma sono trasferiti con decreto del Presidente della Giunta, su proposta della Commissione regionale, ai centri di produzione.

Art. 23.

(Passaggio dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato con sosta stagionale degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate alle dipendenze dei centri di produzione)

I dipendenti degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche con contratto a tempo indeterminato e determinato con sosta stagionale alla data del 31 dicembre 1973 passano alle dipendenze dei centri di produzione musicale conservando *ad perso-*

nam le condizioni di miglior favore eventualmente risultanti rispetto al trattamento economico deliberato dall'Assemblea o Consiglio regionale.

All'atto della determinazione degli organici di ciascun centro l'Assemblea o Consiglio regionale può prevedere in sede di prima applicazione del provvedimento idonee provvidenze economiche atte a favorire lo sfollamento volontario dei lavoratori in età superiore ai 50 anni.

Art. 24.

(*Estensione delle disposizioni transitorie ai teatri di tradizione ed istituzioni concertistiche orchestrali*)

Le disposizioni transitorie previste ai precedenti articoli 22 e 23 si applicano ai teatri comunali di tradizione e alle istituzioni concertistiche orchestrali a gestione pubblica e aventi organici artistici stabili.

Art. 25.

(*Costituzione della Commissione nazionale e delle Commissioni regionali per le attività musicali*)

Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo e i Presidenti delle Giunte regionali procedono alla costituzione, rispettivamente, della Commissione nazionale e delle Commissioni regionali per le attività musicali.

Art. 26.

(*Prima applicazione delle norme relative alla programmazione e determinazione degli oneri a carico dello Stato*)

Per gli esercizi 1973, 1974 e 1975 la programmazione delle attività musicali sarà annuale. L'onere a carico dello Stato per ciascun esercizio finanziario sarà di lire 70 miliardi, dei quali 15 miliardi destinati a

finanziare le attività musicali nelle Regioni ove non saranno operanti centri di produzione, la programmazione promozionale e nella scuola, le attività di ricerca e sperimentali.

A partire dal 1976 la programmazione delle attività musicali e l'ammontare dell'impegno di spesa dello Stato verranno determinati nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 27.

(*Abrogazioni*)

Sono abrogate le norme della legge 14 agosto 1967, n. 800.

È abrogata, altresì, ogni disposizione contraria ed incompatibile con la presente legge.

Art. 28.

(*Copertura dell'onere finanziario*)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per lire 24 miliardi con lo stanziamento di bilancio di cui al capitolo 1023 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1973 e per lire 46 miliardi mediante riduzione per pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.